



Bando per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione dell'Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) – Mare Adriatico, nonché della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della costruzione e gestione del collegamento con la A22 “del Brennero”

CUP: H91B06000810009

CIG: 3814807E4F

Facendo seguito al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla GUUE in data 1.2.2012, in esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 4

In relazione all'art. 19, punto II) del Disciplinare di gara e all'elenco della documentazione da allegare all'istanza di ammissione della procedura in oggetto, si fa riferimento al “*certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura rilasciato non oltre 6 mesi antecedenti al termine di scadenza della presentazione delle domande di cui al punto IV.2.2) del Bando di Gara. Detto certificato, da produrre in originale o in copia dichiarata conforme, dovrà essere completo della dicitura di inesistenza di procedure fallimentari negli ultimi cinque anni, nonché del nullaosta di cui art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i.*”.

Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la disposizione contenuta nell'art. 15, comma 1, della L. 183/2011, in base alla quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso loro o di altre pubbliche amministrazioni. Quanto sopra premesso, poiché il certificato in parola porterà la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, si chiede se possa essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione o altro.

RISPOSTA

In merito al “certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura”, previsto dall'art. 19, punto II) del Disciplinare di gara, si precisa che lo stesso può essere sostituito, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1, della L. 183/2011, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del medesimo D.P.R.

Qualora l'operatore economico disponga di certificato di iscrizione, in corso di validità, emesso in data antecedente all'entrata in vigore della L. 183/2011 ed avente i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara lo potrà produrre in allegato.

In ogni caso si precisa che, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della L. 183/2011, la mancata produzione del certificato da parte dell'operatore economico non costituirà motivo di esclusione dalla procedura di gara.



QUESITO N. 5

Sull'Allegato "1" e "2" al Disciplinare di gara "FAC-SIMILE - ISTANZA DI AMMISSIONE" viene chiesta la qualifica aziendale del sottoscrittore e subito dopo "in qualità di _____ (indicare se Legale Rappresentante o Procuratore)".

Si chiede cosa si intende per qualifica aziendale e che differenza c'è tra la qualifica aziendale e "in qualità di".

RISPOSTA

Per "qualifica aziendale" si chiede di indicare, se del caso, il ruolo ricoperto dal sottoscrittore dell'istanza all'interno della struttura aziendale (a titolo puramente esemplificativo: presidente, amministratore delegato, dirigente, etc.) mentre laddove indicato "in qualità di" si chiede di indicare se il sottoscrittore dell'istanza risulti legale rappresentante ovvero procuratore in forza di atti di cui si chiede di allegare copia.

In ogni caso, si evidenzia che quanto riportato in Allegato "1" e "2" al Disciplinare di gara costituisce esclusivamente modello fac-simile cui riferirsi.

QUESITO N. 6

Nella dimostrazione dei requisiti di progettazione, si chiede quanto segue:

- a) se il progettista possiede un terzo dell'importo di una certa classe e categoria, può utilizzare l'istituto dell'avvalimento chiedendo i due terzi ad una società ausiliaria che non deve necessariamente possedere a sua volta il totale dell'importo richiesto?
- b) se il progettista possiede un solo servizio di punta per una certa classe e categoria, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento chiedendo alla società ausiliaria l'altro servizio per il raggiungimento dell'importo totale senza che essa possieda entrambi i due lavori che raggiungono l'intero importo (somma dei due servizi di punta)?
- c) Se il progettista dispone di un organico medio annuo di 200 unità, può utilizzare l'istituto dell'avvalimento chiedendo 100 unità ad una società ausiliaria che non deve necessariamente a sua volta avere 300 unità medio annue?

RISPOSTA

- a) Sì, è ammissibile.
- b) Sì, è ammissibile.
- c) Sì, è ammissibile.

Venezia Mestre, 20 marzo 2012

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Fasiol